

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

C. 788 Caretta e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione il parere di competenza sulla proposta di legge recante norme Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, composto di undici articoli.

Espongono in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo soffermandosi sulle parti

che investono profili di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 stabilisce le finalità e l'oggetto della proposta di legge. Tra le finalità si segnalano tra l'altro: la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione; l'incentivazione dello sviluppo della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale; la promozione di una corretta informazione del consumatore; la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.

Riferisce quindi che l'articolo 2 reca le definizioni di « birra artigianale », « birra agricola »; « malto italiano » e « luppolo italiano ».

Segnala che l'articolo 3 prevede la possibilità per le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di istituire marchi di certificazione nonché i relativi disciplinari di produzione della birra artigianale. Sono altresì previsti marchi di tutela collettivi ovvero individuali.

Evidenzia che l'articolo 4 istituisce, al comma 1, un Tavolo tecnico della birra

artigianale, al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le produzioni di birra artigianale. Il comma 4 stabilisce che i componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e durano in carica tre anni. Il comma 5, definisce la composizione del Tavolo. Ne fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Fa poi presente che l'articolo 5 detta disposizioni inerenti al Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana. Il comma 1 statuisce il suddetto Piano che è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 2 precisa che il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore brassicolo, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Il comma 3 specifica durata (triennale) e contenuti del Piano.

Rileva che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di Piani di comunicazione e promozione. Il comma 1 prevede che il MASAF, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Tavolo, predispone un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale.

Segnala quindi che l'articolo 7 introduce disposizioni inerenti alla definizione di criteri di premialità nell'ambito dei Piani

di Sviluppo Rurali, individuati dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 8 reca disposizioni a sostegno del settore brassicolo rendendo strutturale la riduzione delle accise per la produzione delle birre artigianali.

Segnala, in particolare, che l'articolo 9 interviene in materia di « turismo brassicolo » la cui definizione è riportata al comma 2. Al comma 1 si prevede, invece, l'estensione alle attività di turismo brassicolo di norme fiscali favorevoli e di norme che disciplinano altri aspetti concernenti lo svolgimento dell'attività « enoturistica », previste dall'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ricorda, infine, che l'articolo 10 detta disposizioni in materia di concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati mentre l'articolo 11 reca la clausola di copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e abb.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale (C. 788 Caretta), quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che tra le finalità del provvedimento, come definite all'articolo 1, sono ricomprese la promozione di una corretta informazione del consumatore nonché la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola;

considerato che l'articolo 5 dispone la redazione di un Piano nazionale di svi-

luppo della filiera brassicola artigianale italiana, di durata triennale, allo scopo di individuare gli elementi di maggior rilievo per promuovere, tra l'altro, la comunicazione e la promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del « turismo brassicolo »;

valutato con favore quanto disposto all'articolo 9, che introduce misure di sostegno, anche fiscali, per il « turismo brassicolo » estendendo ad esso talune norme riguardanti l'« enoturismo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.